

## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia	- Presidente -
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni	- Consigliere -
Dott. PAGETTA Antonella	- Consigliere -
Dott. PONTERIO Carla	- Consigliere -
Dott. CASO Francesco Giuseppe L.	- rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

*non 32808*

**ORDINANZA**

sul ricorso 15422/2019 proposto da:

(omissis) domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la  
CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,  
rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis)

- ricorrente -

contro

la (omissis) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro  
tempore, domiciliata in (omissis) presso lo  
studio dell'Avv. (omissis) rappresentata e difesa  
dall'avvocato (omissis)

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 680/2018 della Corte di Appello di L'Aquila,  
depositata il 30.10.2018, R.G. n. 380/2018.

LA CORTE, visti gli atti e sentito il consigliere relatore:

## **RILEVATO che:**

1) con ricorso depositato il 7.6.2018, la (omissis) s.p.a. proponeva alla Corte d'appello di L'Aquila reclamo contro la sentenza del Tribunale di Teramo in data 8.5.2018, che aveva respinto la sua opposizione avverso l'ordinanza del medesimo tribunale, pronunciata ex art. 1, comma 51, L. n. 228/2012, la quale aveva ritenuto l'illegittimità del licenziamento disciplinare, intimato ad (omissis), sul presupposto che non vi era prova che l'attività ciclistica, svolta mentre egli era assente dal lavoro a seguito di infortunio lavorativo, fosse indice d'inesistenza della patologia e quindi di simulazione della stessa, ovvero che avesse aggravato la patologia stessa o ritardato la guarigione, con la conseguente inesistenza del fatto (*rectius*, l'irrilevanza del fatto contestato in quanto sprovvisto del carattere di illiceità); al lavoratore, in particolare, era stato contestato che nel corso del periodo di infortunio (occorso il (omissis)) egli aveva ripetutamente effettuato attività sportiva di ciclismo di intensità e durata tali da essere incompatibili con la natura dell'infortunio e, in ogni caso, rallentando la guarigione;

2) la Corte di merito adita, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento di tale reclamo, ed in riforma della sentenza reclamata, dichiarava, invece, la legittimità del licenziamento intimato per giusta causa, e condannava il resistente al pagamento delle spese di lite, per la fase sommaria, per la fase di opposizione e per quella di reclamo, come liquidate;

3) avverso la sentenza di secondo grado l' (omissis) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

4) ha resistito al ricorso la (omissis) s.p.a., mediante controricorso;

5) solo il ricorrente ha depositato memoria.

**CONSIDERATO che:**

1) con il primo motivo il ricorrente ha dedotto "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia", facendosi riferimento all'eccezione formulata dalla difesa <nell'atto di appello e riferita al "luogo confinato" ed alla circostanza in base alla quale al momento dell'infortunio il sig.

(omissis) non doveva trovarsi in quel posto e non doveva trovarsi da solo>;

2) con il secondo motivo, deducendosi "Illogicità di motivazione", si sostiene che la sentenza qui impugnata "non ha in alcun modo valutato che non è mai esistita concomitanza tra i giorni in cui il ricorrente ha praticato l'attività ciclistica ed i certificati di prolungamento dell'infortunio al piede destro", poiché i certificati *de quibus* sono stati emessi dall'ente previdenziale ogniqualvolta

(omissis) veniva sottoposto a visita presso l'ente medesimo;

3) con il terzo motivo si deduce che "l'ulteriore illogicità della motivazione della sentenza impugnata sta nel fatto che alcuna simulazione della malattia vi è stata da parte dell'odierno ricorrente";

4) con il quarto motivo, deducendosi "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia", si sostiene che <Il giudice del gravame ha omesso di motivare circa un punto decisivo della controversia che si riferisce alla "simulazione" della malattia>.

5) nel costituirsi in questa sede, la società intimata ha eccepito sotto diversi profili l'inammissibilità del ricorso nella sua interezza o di ognuno e tutti i singoli motivi in esso esposti;

6) più nello specifico, anzitutto la controricorrente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 1, comma 62, L. n. 92/2012, in

ragione del fatto che "la comunicazione della sentenza è stata eseguita dalla cancelleria in data 31 ottobre 2018 – come risulta dalla copia del biglietto di cancelleria doc. n° 2 – sicché il termine di decadenza è venuto a spirare in data 30 dicembre 2018, mentre la notifica del ricorso è stata compiuta solo in data 30 aprile 2019";

7) in proposito, occorre ricordare che il ricorso per cassazione avverso la sentenza che definisce il procedimento di reclamo ai sensi dell'art. 1 comma 62 della legge 28 giugno 2012 n. 92 deve essere proposto a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, ovvero dalla notificazione della stessa se anteriore. La comunicazione via p.e.c. a cura della cancelleria fa decorrere il termine ove risulti dimostrato che vi era allegato il testo integrale della sentenza. A tal fine, infatti, non è sufficiente il mero avviso del deposito della sentenza atteso che la parte deve essere posta in grado di conoscere, sin dal momento della comunicazione, le ragioni sulle quali la pronuncia è fondata e di valutarne la correttezza onde predisporre eventualmente l'impugnazione (così, tra le altre, Cass. civ., sez. lav., 29/05/2018, n. 13475);

8) ebbene, nel caso che ci occupa - come risulta dalla copia della comunicazione della Cancelleria del giudice *a quo* in data 31.10.2018, prodotta dalla società intimata, segnatamente nella parte di essa che si legge dopo la dicitura "Segue testo inviato con la PEC" -, anche al procuratore dell'attuale ricorrente (omissis) è stato comunicato, non già l'intero testo della sentenza qui gravata per cassazione (neanche reso ostensibile per i destinatari attraverso un *link* la cui apertura consentisse di rendere visibile lo stesso testo), bensì un atto recante gli estremi essenziali del provvedimento pubblicato, ossia, un atto corrispondente al biglietto di cancelleria trasmesso a mezzo posta elettronica certificata ex art. 45, ultimo comma, disp. att. cod. proc. civ.; trattasi, perciò, di comunicazione della sentenza non idonea a far decorrere il termine

c.d. breve per impugnare per cassazione sia ai sensi del cit. art. 1, comma 62, L. n. 92/2012, che a mente della previsione generale di cui all'art. 133, comma secondo, ultimo periodo, cod. proc. civ.;

9) conseguentemente, sotto tale profilo l'impugnazione per cassazione è ammissibile, risultando essere stata proposta entro il termine c.d. lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ., nella specie applicabile ai sensi dell'art. 1, comma 61, L. n. 92/2012;

10) va, altresì, respinto il rilievo, formulato dalla controricorrente, d'inammissibilità del ricorso per la violazione dell'art. 366 cod. proc. civ., "non essendo soddisfatto il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti della causa, richiesto al comma 1 n° 3", poiché il motivo consente – anche attraverso le argomentazioni poste a base dei motivi – di ricostruire in modo completo i fatti di causa, sostanziali e/o processuali, e di intendere bene il significato e la portata delle censure rivolte alla sentenza impugnata anche con riguardo alle ragioni svolte a difesa dell' (omissis) (cfr. in termini per analogo approccio Cass. civ., sez. lav., 10.12.2019, n. 32257);

11) devono, piuttosto, essere ritenuti inammissibili i singoli quattro motivi di ricorso, in parte in adesione agli analoghi rilievi della controricorrente e comunque in base alle considerazioni che si passa ad illustrare;

12) i primi due mezzi, riferiti alla motivazione della sentenza oggetto di ricorso sono in contrasto con l'art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in L. n. 134 del 2012. Le censure, facendo riferimento a presunti problemi di contraddittorietà ed illogicità della motivazione, non denunciano alcun omesso esame di fatti e per la loro stessa formulazione esulano dai confini segnati dall'art. 360, comma primo, n. 5), cit.;

13) parimenti, è inammissibile il terzo motivo di ricorso con il quale, sempre in chiave di "illogicità della motivazione", pare attribuirsi alla Corte territoriale un'affermazione mai fatta dalla stessa, e cioè che il lavoratore avrebbe simulato la malattia conseguita all'infortunio sul lavoro. Del resto, pur sostenendosi che la Corte d'appello si sarebbe <limitata sul punto>, vale a dire, a quanto par di arguire, sempre sull'aspetto di tale simulazione, <ad affermare "Ed il C.T.U., rileva, ha chiaramente affermato che la bicicletta non era idonea a garantire la guarigione, cioè metteva in pericolo la guarigione">, nell'ulteriore svolgimento di tale censura non si tocca affatto il profilo di una "simulazione della malattia" da parte del lavoratore, e piuttosto vi si contrappone chiaramente una valutazione probatoria alternativa a quella compiuta dal giudice di secondo grado; il che non è deducibile nella tipologia di vizio di cui all'art. 360, comma primo, n. 4) cod. proc. civ.;

14) infine è inammissibile il quarto ed ultimo motivo, a mezzo del quale si torna sull'aspetto della "simulazione" della malattia, sostenendosi, questa volta, che il giudice d'appello avrebbe omesso di motivare su tale punto asseritamente "decisivo";

15) infatti tale censura, come quella precedente (che pure attiene alla simulazione della malattia), è inammissibile perché anch'essa non pertinente rispetto al *decisum*, non essendosi la Corte territoriale occupata della questione di detta simulazione, non involta dai motivi di reclamo della datrice di lavoro (cfr. Cass. civ., sez. trib., 21.7.2017, n. 15517, secondo la quale: "La proposizione, mediante ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al *decisum* della sentenza impugnata comporta l'inammissibilità del ricorso, risolvendosi in un "non motivo". L'esercizio del diritto di impugnazione, infatti, può considerarsi avvenuto in modo idoneo solo qualora i motivi con i quali è esplicito si traducano in una critica alla decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui

essa è errata, da considerarsi in concreto e dalle quali non possano prescindere, dovendosi pertanto considerare nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo il motivo che difetti di tali requisiti”);

16) pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del soccombente al rimborso delle relative spese;

17) atteso l'esito negativo dell'impugnazione *de qua*, sussistono i presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater;

### **P.Q.M.**


La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4.000,00 per compensi e in € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale, dell'11.5.2022.

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dot.ssa Chiara Buglia

Il Presidente  
Lucia Esposito



Depositato in Cancelleria  
Oggi, 08 NOV 2022

Il Funzionario Giudiziario  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dot.ssa Chiara Buglia